

Lettera Circolare n° 6801 del 01/07/1988
Omologazione di attrezzature speciali di sollevamento persone e materiali:
loader, catering, skip, montafereetri, montamobili.

In relazione a quesiti posti da alcuni Dipartimenti periferici e da alcune ditte costruttrici ed utenti riguardanti:

- attrezzature speciali per il caricamento di aeromobili tipo loader e catering;
- attrezzature mobili per il sollevamento materiali accompagnate da persone: skip, **montafereetri**, montamobili, carri raccogli frutta;

sentito il parere del Consiglio tecnico "Apparecchi di sollevamento materiali e piattaforme di lavoro elevabili" riunitosi a Roma nei giorni 1-2-3 giugno 1988;

considerato che, a seconda della destinazione d'uso - per l'industria o per il settore delle costruzioni - i ponti mobili sviluppati su carro debbono rispondere rispettivamente alle norme di cui al D.P.R. n. 547/1955 o ai D.P.R. n. 547/1955 e n. 164/1956 e tale destinazione era espressamente dichiarata nel modulo di denuncia E ter dell'ex ENPI;

si ritiene che non siano soggetti all'art. 52 del D.P.R. n. 164 quegli apparecchi che non rientrano nel campo di applicazione e nelle attività soggette allo stesso D.P.R. n. 164/1956.

Per gli apparecchi di cui sopra, pertanto, la mobilità con operatore a bordo, non può essere impedita purché sia garantita la stabilità del mezzo e del carico.

Al riguardo si ravvisa la necessità di definire alcuni aspetti tecnici quali l'inclinazione massima consentita per il carro, il valore minimo del coefficiente di stabilità al ribaltamento, le prove di stabilità anche in presenza di dislivelli accidentali e di scoppio di un pneumatico.

Ciò premesso, su proposta del Consiglio tecnico, si è deciso di costituire un gruppo di lavoro, nell'ambito del Consiglio stesso, che oltre a definire le problematiche di cui sopra, stabilirà le prove integrative da effettuarsi in sede di omologazione di tali apparecchi ed in particolare per quelli destinati in agricoltura alla raccolta della frutta e lavori similari.

Per quanto attiene le attrezzature aeroportuali - loader e catering -, gli skip, i **montafereetri** e i montamobili, l'omologazione di questi apparecchi può essere effettuata solo assimilandoli ai ponti sviluppati, come del resto era prassi già adottata dall'ex ENPI, ritenendo che, allo stato, tale procedura sia l'unica individuabile che consenta di non escludere da qualsiasi controllo gli apparecchi in questione.

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, tali apparecchi dovranno essere omologati secondo le procedure previste per i ponti mobili sviluppati; in considerazione della loro specificità e per una più compiuta prassi omologativa, si danno le seguenti indicazioni a cui dovranno attenersi i tecnici incaricati del servizio:



- 1) durante il funzionamento dell'apparecchio, appositi dispositivi automatici debbono garantire il rispetto di eventuali e particolari condizioni di vincolo imposte dal costruttore per le strutture principali;
- 2) nel caso di utilizzazione dell'apparecchio con trasferimento di materiali da o sulla piattaforma, debbono essere adottati particolari accorgimenti atti a garantire la stabilità del mezzo e del carico e la sicurezza dell'operatore, in relazione alla specificità dell'uso;
- 3) per quanto concerne le apparecchiature tipo loader e catering, l'accostamento finale all'aeromobile, per ragioni di sicurezza di quest'ultimo, deve essere effettuata con l'operatore in quota; peraltro, trattandosi di piazzole di sosta per aeromobili, la superficie del suolo è normalmente costipata e livellata e inoltre la specifica destinazione dell'apparecchio, alla luce di quanto precedentemente esposto, non rientra nel campo di applicazione del D.P.R. n. 164/1956.

